

AVV. SIMONA MANCA
Patrocinante in Cassazione
Piazza Municipio n. 6
73019 Trepuzzi (Le) tel./fax 0832/1815193-4
PEC: manca.simona@ordavvle.legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE DI ROMA

RICORSO

PER: SCRASCIA VALENTINA (c.f. SCRVT83H61F842E) nata a Nardò (Le) il 21.06.1983 rappresentata e difesa dall'avv. Simona Manca (c.f. MNCSNM70P60I119N; tel./fax 0832/1815193-4 pec: manca.simona@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trepuzzi (LE) alla Piazza Municipio n. 6, come da mandato in calce al presente atto.

Ricorrente

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

NONCHÉ CONTRO: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI ROMA, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

E CONTRO: ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO “C. COLOMBO” con sede a Roma in via Panisperna n. 255, in persona del Dirigente scolastico *p.t.*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

Resistenti

E NEI CONFRONTI DI: ROSCIOLI NICOLETTA e PAPA STEFANIA

Controinteressati

PER

L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- 1) Del **decreto prot. AOOUSPRM/0019374 del 2.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Lazio, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Roma, ha pubblicato le

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, **e delle stesse graduatorie allegate** nella parte in cui non contemplano il nominativo della ricorrente nella graduatoria della II fascia della classe di concorso A066,

- 2) **Dei decreti n. 19687 del 4.09.2020 e 20081 dell’8.09.2020** con cui l’Ambito Territoriale di Roma ha rettificato le suddette graduatorie lasciando invariata la posizione della ricorrente che risulta sempre esclusa, **e delle stesse graduatorie allegate.**
- 3) **Di tutti i provvedimenti pubblicati dal 2 settembre 2020 ad oggi** con cui il Dirigente dell’USR Lazio, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Roma, al fine dell’assegnazione delle proposte di assunzione con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche oppure fino al 31 agosto 2021, ha convocato gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali di supplenza del personale docente della scuola secondaria di II grado inserito nelle GPS della provincia di Roma, **nella parte in cui per la classe di concorso A066 non contemplano il nominativo e/o la posizione della ricorrente.**
- 4) **Di tutti i provvedimenti emanati dal 2 settembre 2020 ad oggi** con cui il Dirigente dell’USR Lazio, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Roma, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza della scuola secondaria II grado **nella parte in cui non contemplano il nominativo della ricorrente nell’elenco degli assunti a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 per la classe di concorso A066.**
- 5) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione della ricorrente, compresi gli atti interni e quindi anche il decreto prot. n. 6175 del 18.08.2020 del Dirigente

Scolastico dell'I.T.T. "C. Colombo" di Roma, mai notificato alla ricorrente, e pubblicato sulla piattaforma *istanze in line* della ricorrente a seguito della presentazione del suo reclamo, e dunque in data 11.09.2020.

FATTI

La ricorrente è docente di scuola secondaria di secondo grado e lavora da diversi anni con contratti a tempo determinato nelle classi di concorso B019 (Laboratori di servizi di ricettività alberghiera) e A066 (Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica). Ella insegna come precaria da anni in quanto inserita - sin dal 2014 - nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia (quella relativa ai non abilitati). **(v. allegati n. 1 e 1bis)**

Le graduatorie di istituto sono elenchi graduati di insegnanti (ogni scuola ha una sua graduatoria) dai quali le scuole individuano i docenti ai quali conferire, in base al maggior punteggio maturato sulla base dei titoli e del servizio, le supplenze.

Le suddette graduatorie si aggiornavano con cadenza triennale al fine di consentire nuovi inserimenti o aggiornamenti del punteggio.

Il penultimo aggiornamento si è avuto con D.M. n. 374 del 1 giugno 2017 con il quale è stato disposto l'aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto per il triennio scolastico 2017/20.

A luglio 2020 il Ministero dell'Istruzione con **l'ordinanza n. 60 del 10.07.2020** ha parzialmente modificato il sistema del conferimento delle supplenze, prevedendo la costituzione di **graduatorie provinciali per le supplenze (cd. GPS)** e di **graduatorie di istituto**, su posto comune e di sostegno, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali, utili per il conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche o al 30 giugno (le GPS) o temporanee (le graduatorie di istituto). **(v. allegato n. 2)**

Vedremo nella parte in diritto il tenore dell'innovazione e la disciplina di queste nuove GPS.

La prof.ssa Scrascia ha presentato con modalità telematica (unica modalità consentita) l'istanza per la seconda fascia delle GPS (quella dei non abilitati) e delle graduatorie di istituto per le classi di concorso B019 e A066 (ex A075).

Nella domanda (unica per entrambe le graduatorie) ella ha dichiarato le proprie generalità, nonché di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando (idoneità fisica all'insegnamento, assenza di condanne penali, titoli di accesso, di servizio ecc.).

Ella ha inoltre dichiarato, al fine dell'inclusione nella graduatoria della classe di concorso A066, di essere già inclusa nelle graduatorie di istituto del triennio 2017/2020 per la predetta classe di concorso. (v. allegato n. 3). Per tale classe di concorso, infatti, come si vedrà meglio in seguito, il requisito per essere inseriti in GPS era l'inclusione nelle graduatorie di Istituto della stessa classe nel triennio precedente (v. art. 5 dell'O.M. n. 60/2020),

Con **decreto prot. n. 19374 del 2.09.2020**, il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Roma ha pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze di I e II fascia della provincia di Roma per il personale docente ed educativo delle scuole statali di ogni ordine e grado, posto comune e di sostegno. (v. allegato n. 4).

La situazione era la seguente:

- per la classe di concorso B019: ella era stata inserita in graduatoria con punti 52,50 collocandosi in posizione n. 74;
- **per la classe di concorso A066**: ella, invece, non era stata inserita in graduatoria, mentre invece avrebbe dovuto esserci con 54 punti.

La docente, convinta che si fosse trattato di un mero errore materiale, ha subito presentato reclamo all'amministrazione resistente chiedendo l'inserimento immediato nella graduatoria della classe di concorso A066, ma essa è rimasta priva di riscontro. (v. allegato 5)

Con i **decreti n. 19687 del 4.09.2020** e **20081 dell'8.09.2020** l'Ambito Territoriale di Roma ha rettificato le suddette graduatorie. (v. allegati nn. 6 e 7)

In quella occasione la ricorrente si aspettava che la sua istanza fosse stata presa in considerazione e che l'amministrazione avesse disposto il suo inserimento in graduatoria.

Ed invece, ella ha potuto constatare che la situazione era rimasta invariata, l'amministrazione non aveva modificato in nessuna parte la graduatoria della classe di concorso di interesse.

La docente continuava dunque a non essere inserita nella graduatoria della classe di concorso A066, nonostante fosse in possesso di tutti i requisiti di accesso (titolo di studio + inserimento nel precedente triennio in graduatoria).

In data **11.09.2020**, tramite *Istanze online* (piattaforma predisposta dal Ministero dell'Istruzione che permette di effettuare in modalità digitale la presentazione delle domande connesse ai principali procedimenti amministrativi nel mondo della scuola), l'amministrazione le ha inviato un atto interno del 18 agosto della scuola polo, l'Istituto Tecnico Statale per il Turismo "C. Colombo" di Roma, designata dall'AT di Roma a svolgere le attività di valutazione delle istanze degli aspiranti, con il quale veniva decisa la sua esclusione dalla graduatoria per il fatto di non essere stata presente negli anni precedenti nelle graduatorie di istituto. Si trattava evidentemente di un atto interno di comunicazione tra la predetta scuola polo e l'Ambito Territoriale nel quale la Dirigente Scolastica della scuola sosteneva che la Scarscia dovesse essere esclusa per difetto dei requisiti dell'art. 5, co. 1 dell'O.M. n. 60/2020. **(v. allegato n. 8)**

Il richiamato articolo, meglio approfondito nel prosieguo della trattazione, prevedeva come si è detto che per la classe di concorso A066 potevano presentare la domanda di inserimento nelle GPS solo gli aspiranti già presenti nelle graduatorie di istituto del triennio 2017/2020.

Evidentemente, la comunicazione di tale atto, tramite *istanze on line*, voleva essere una risposta della PA ai reclami della ricorrente.

A questo punto la Scarscia, non ritrovandosi assolutamente nelle motivazioni di esclusione comunicategli dal MIUR, lo stesso giorno, e dunque'11 settembre, ha

inviato un nuovo reclamo all'amministrazione con il quale ha ribadito ancora una volta il suo diritto all'inserimento nella graduatoria della classe di concorso A066 in quanto ella risultava inserita nelle graduatorie di istituto della predetta classe di concorso sin dal 2014. **(v. allegato n. 9)**

Nel totale silenzio dell'amministrazione la docente ha continuato ad inviare numerose *pec* nei giorni successivi all'AT di Roma chiedendo il suo inserimento in graduatoria ed allegando, sebbene tali documenti fossero già in possesso della P.A., i vecchi contratti di lavoro stipulati sulla classe di concorso A066, nonché gli stralci delle precedenti graduatorie in cui si evince chiaramente il nome della docente. **(v. allegato n. 10)**

La ricorrente ha dunque cercato in tutti i modi una soluzione in via amministrativa del problema, ma ha trovato di fronte a sé un muro invalicabile!

Il mancato inserimento nella graduatoria della classe di concorso A066 sta causando alla ricorrente evidenti danni di natura economica, professionale e personale.

La ricorrente infatti - per quest'anno scolastico – non essendo inserita in graduatoria **non ha ricevuto alcuna convocazione dalle GPS**. Ella è rimasta disoccupata e non ha ricevuto alcuna convocazione neppure dalle graduatorie di istituto, nelle quali ovviamente non è presente (le due graduatorie sono infatti collegate).

La prof.ssa Scrascia ha dunque interesse a proporre ricorso innanzi a codesto ecc.mo Collegio per ottenere l'annullamento previa sospensione delle graduatorie provinciali per le supplenze, delle graduatorie di istituto, di tutti gli avvisi di convocazione, nonché dei decreti di assegnazione delle sedi per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. N. 60 DEL 10.07.2020, IN PARTICOLARE DELL'ART. 5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, IRRAZIONALITA', DISPARITA' DI

TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Con **ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020** il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 *“la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124”*(art. 1).

Le suddette graduatorie sono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze annuali e di quelle temporanee.

L'ordinanza prevede infatti che per il conferimento degli incarichi a tempo determinato debbano essere utilizzate dapprima le graduatorie ad esaurimento (cd. GAE – che non sono state oggetto di aggiornamento con la presente ordinanza), in subordine si deve procedere allo scorrimento delle graduatorie provinciali per le supplenze (cd. GPS), ed in caso di esaurimento o incapienza di queste ultime, si dovrà procedere ad utilizzare le graduatorie di istituto.

Le GPS sono articolate in due fasce: la prima riservata ai docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, **la seconda** ai docenti privi del predetto titolo che sono però in possesso del titolo di studio congiunto ad uno dei seguenti requisiti: possesso dei 24 CFU in materie antro-psico-pedagogiche, abilitazione specifica su altra classe di concorso o precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

Le graduatorie di istituto sono, invece, articolate in **tre fasce: la prima** che corrisponde alle graduatorie di prima fascia vigenti che comprende i docenti iscritti nelle GAE, **la seconda** costituita dagli aspiranti presenti nella prima fascia delle GPS, **la terza** costituita dagli aspiranti presenti nella seconda fascia delle GPS.

Con **decreto dipartimentale n. 858 del 21.07.2020** il Ministero ha poi dettato le modalità ed i termini per l'inoltro telematico delle domande di partecipazione. (v. **allegato n. 11**).

Gli aspiranti potevano richiedere di partecipare alla procedura in un'unica provincia ed unicamente in modalità telematica dichiarando in domanda i titoli culturali e di servizio valutabili.

La prof.ssa Scrascia ha presentato domanda di partecipazione, per la provincia di Roma, per le classi di concorso B019 e A066 (per le fasce dei non abilitati).

Per quanto riguarda **la classe di concorso A066** l'ordinanza ministeriale ha dettato delle disposizioni specifiche.

La norma di riferimento è costituita **dall'art. 5** che al primo comma recita *“Ai sensi dell'Ordinamento delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi della scuola secondaria di primo e secondo grado, alle GPS di prima e seconda fascia delle seguenti classi di concorso: a) A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; b) A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; (...) possono fare domanda di inserimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020”*.

Il dettato letterale dell'ordinanza è estremamente chiaro: per le classi di concorso cd. ad esaurimento, tra cui la A066, potevano inserirsi in graduatoria solo i candidati che già negli anni scolastici precedenti erano inseriti nelle graduatorie di Istituto.

La classe di concorso A066 rientra infatti tra quelle cd. ad esaurimento ormai da un po' di anni; ed infatti, anche il D.M. n. 374/2017, con il quale è stato disposto il penultimo aggiornamento delle graduatorie valevoli per il triennio 2017/2020, ha previsto che potevano presentare la domanda di aggiornamento esclusivamente i docenti che erano già inseriti in graduatoria nel precedente triennio 2014/2017 (v. **allegati n. 12, 12 bis e 12 ter**).

La ricorrente, essendo inserita nelle graduatorie di Istituto nel triennio precedente, poteva presentare domanda ed essere inclusa nelle GPS.

La ricorrente è infatti inserita nelle graduatorie delle scuole per la classe A066 sin dal 2014, tanto che per l'a.s. 2018/2019 ella ha ricevuto un incarico di supplenza annuale presso l'I.I.S. "Via Roma" di Guidonia Montecelio (Rm) e una supplenza di un solo giorno sempre presso la stessa scuola nell'a.s. 2019/2020 (v. allegati n. 13 e 13 bis)

Ella quindi, se l'amministrazione scolastica avesse correttamente lavorato la sua domanda, si sarebbe collocata nelle nuove graduatorie con punti 54,00 e in posizione n. 155.

La ricorrente non si è invece ritrovata in graduatoria nonostante abbia maturato una lunga anzianità di servizio!

Orbene, il comportamento dell'amministrazione resistente è evidentemente illegittimo in quanto in palese contrasto con l'art 5 della legge n. 241/90, oltre che della tabella di valutazione dei titoli allegata all'O.M. n. 60/2020 e soprattutto con i principi di buon andamento, semplificazione, snellimento, trasparenza e digitalizzazione che sovrintendono all'azione amministrativa.

I

Preliminarmente, è importante evidenziare che tutte le domande di inserimento/aggiornamento delle graduatorie sono state indirizzate dai docenti ai vari Ambiti Territoriali competenti per provincia e poi smistate, in base alla classe di concorso, ad una istituzione scolastica (cd. scuola polo) per essere lavorate.

Per la classe di concorso A066 l'AT di Roma ha designato come scuola competente a fare i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli aspiranti l'Istituto Tecnico Statale per il turismo "C. Colombo" di Roma. (v. allegato n. 14)

Tale istituto era dunque chiamato a controllare la domanda inviata dalla ricorrente, e quelle di tutti i suoi colleghi, attribuendo in base alle dichiarazioni rilasciate il relativo punteggio e la posizione in graduatoria. La scuola quindi avrebbe dovuto accertare i titoli, nonché il servizio di insegnamento prestato e dichiarato in domanda dai docenti.

Dopo aver accertato la veridicità delle dichiarazioni rese dai docenti, le scuole polo avrebbero dovuto attribuire per ogni titolo dichiarato il relativo punteggio.

Nel sistema così delineato, le scuole polo assumono il ruolo di responsabile del procedimento e sono quindi incaricate di svolgere l'attività istruttoria propedeutica all'adozione del provvedimento finale, che è invece di competenza dell'Ambito Territoriale. Le scuole sono dunque tenute ad evitare che le graduatorie presentino errori o vengano pubblicate sulla base di una istruttoria incompleta.

Orbene, la prof.ssa Scrascia ha presentato la sua domanda completa di ogni elemento, tuttavia la scuola polo ha svolto una attività istruttoria alquanto errata e incompleta disponendo l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria sul presupposto – errato – che ella non fosse inserita nelle graduatorie del precedente triennio sempre per la classe A066.

Alla luce del suesposto quadro normativo, è evidente che siamo in presenza di un macroscopico errore materiale da parte della scuola polo che ha gestito le domande, errore che va immediatamente rimosso!

Come sopra detto, se, l'amministrazione avesse preso correttamente in esame la domanda presentata dalla ricorrente, ella sarebbe stata inserita nelle GPS e nelle graduatorie di istituto con punti 54,00.

II

A tutto ciò si aggiunga che la prof.ssa Scrascia, accortasi dell'errore, in seguito alla pubblicazione della graduatoria avvenuta con decreto prot. 19374 del 2.09.2020 e con i successivi decreti di rettifica, ha inviato all'amministrazione resistente due reclami, chiedendo l'inserimento immediato in graduatoria, ma l'amministrazione non ha fatto seguire nessuna risposta.

La ricorrente ha poi continuato ad inviare *pec* all'AT di Roma, ed anche alla scuola polo ribadendo il suo diritto all'inserimento in graduatoria e soprattutto dimostrando che la P.A. era ancora in un clamoroso errore materiale. La prof.ssa ha infatti allegato alle *pec* gli stralci delle graduatorie precedenti, nonché i contratti di lavoro stipulati al

fine di dimostrare in ogni modo il possesso dei requisiti di accesso alla classe di concorso A066.

Tutti i tentativi sono però stati vani e ad oggi l'AT di Roma non ha corretto l'errore commesso e lamentato dalla docente.

L'amministrazione, dunque, non si è premurata di verificare la correttezza del proprio operato, neppure a seguito di tutti i reclami presentati dalla ricorrente, in violazione di tutti i principi che sovrintendono all'azione amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990.

Com'è noto l'articolo 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 contiene l'enumerazione dei principi che reggono l'attività amministrativa: accanto al riferimento ai tradizionali criteri dell'economicità, dell'efficacia, della pubblicità e dell'imparzialità, sono altresì richiamati il canone della trasparenza nonché i principi dell'ordinamento comunitario. Sintesi dei suddetti principi è quello del buon andamento, il quale tradizionalmente impone che l'attività amministrativa pubblica si svolga nel rispetto della legge e si conformi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La finalità è quella di creare un corretto rapporto con il cittadino per ridurre il tasso di contenzioso consentendogli di vedere garantiti i propri diritti nei confronti dell'amministrazione pubblica, soddisfacendo il diritto ad una informazione qualificata, all'accesso ai documenti amministrativi e di conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti che lo riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l'attività amministrativa si articola.

Nell'ambito di questi principi il procedimento amministrativo è stato "costruito" dal legislatore in maniera tale che il cittadino non sia "vittima" estranea ai provvedimenti amministrativi emanati dalla P.A. nei suoi confronti, ma partecipe e consapevole dei procedimenti che lo coinvolgono.

Specularmente, la P.A. non deve essere un'entità autonoma ed estranea nel suo operare nei confronti dei cittadini, ma deve accertare, anche d'ufficio e con la collaborazione

dell'utente, situazioni e status che, altrimenti, potrebbero rimanere ingiustificatamente sconosciuti, irrisolti e senza riscontro.

III

Peraltro, non va sottaciuto il legittimo affidamento della ricorrente che l'Amministrazione scolastica ha mortificato con il proprio comportamento.

Nel caso di specie, infatti, l'illegittimo e arbitrario operato dell'Amministrazione convenuta sta compromettendo gravemente le legittime aspettative professionali della docente, che si ritrova precaria e disoccupata.

Anche la Cassazione ha di recente affermato la necessità di tutelare il legittimo affidamento poiché preciso vincolo ermeneutico per l'interprete ed espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede.

Questo è, peraltro, ciò che la giurisprudenza comunitaria in numerosi pronunciamenti ha qualificato come la situazione di vantaggio, assicurata ad un privato da uno specifico atto o comportamento dell'autorità amministrativa, che non può essere rimossa salvo che ciò non sia strettamente necessario per la tutela dell'interesse pubblico e fermo restando, in ogni caso, il diritto all'indennizzo della posizione acquisita.

D'altro canto, l'esigenza di un sempre più efficiente rapporto tra cittadini e P.A. ha indotto la giurisprudenza amministrativa a privilegiare le aspettative legittimamente ingenerate nel privato, aspettative che non possono essere sacrificate in ragione di motivi di interesse pubblico.

Peraltro, nel caso in oggetto la stessa amministrazione con il suo comportamento (errata valutazione della domanda della ricorrente) non ha salvaguardato neppure l'interesse pubblico, consentendo a docenti che non ne avevano diritto di insegnare.

Anche sotto questo profilo gli atti impugnati sono illegittimi.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Il *fumus boni juris* del presente ricorso emerge dalle considerazioni fin qui rassegnate. Quanto al *periculum in mora*, la ricorrente sta già subendo un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Il 2 settembre sono state pubblicate le GPS e da quel momento numerosi sono stati gli avvisi di convocazione pubblicati dal Dirigente dell'AT di Roma per il conferimento delle supplenze, per l'a.s. 2020/2021, per il personale docente della scuola secondaria di I e II grado, posti comuni e di sostegno. Anche le scuole hanno iniziato a convocare i docenti per il conferimento delle supplenze temporanee attingendo dalle graduatorie di istituto.

Non risultando inserita in nessuna delle due graduatorie (GPS e di istituto) la prof.ssa Scarscia non è stata convocata e non ha ottenuto alcun incarico di supplenza.

Ella è attualmente disoccupata!

È dunque del tutto evidente che l'ingiustificabile, prima ancora che illegittimo, operato della amministrazione resistente sta cagionando e cagionerà evidenti e non riparabili danni in termini di perdita di *chances* di natura personale, professionale ed economica: la ricorrente non potrà attendere la definizione del giudizio di merito per vedere tutelati i propri diritti e legittimi interessi.

Le GPS e le graduatorie di istituto sono infatti elenchi a cui gli Uffici Scolastici e le scuole attingono, durante tutto l'anno scolastico, e per gli anni a venire, per il conferimento di incarichi, anche di durata annuale.

Si confida dunque che, anche dato l'evidente *fumus* di fondatezza dei motivi di impugnazione fin qui accennati, codesto Ill.mo TAR vorrà concedere il provvedimento cautelare richiesto.

Alla luce di quanto innanzi la ricorrente come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

Che codesto ill.mo TAR voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare, previa sospensione:

- 1) Del **decreto prot. AOOUSPRM/0019374 del 2.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Lazio, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Roma, ha pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di

- Roma – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, **e delle stesse graduatorie allegate** nella parte in cui non contemplano il nominativo della ricorrente nella graduatoria della II fascia della classe di concorso A066,
- 2) **Dei decreti n. 19687 del 4.09.2020 e 20081 dell’8.09.2020** con cui l’Ambito Territoriale di Roma ha rettificato le suddette graduatorie lasciando invariata la posizione della ricorrente che risulta sempre esclusa, **e delle stesse graduatorie allegate**.
- 3) **Di tutti i provvedimenti pubblicati dal 2 settembre 2020 ad oggi** con cui il Dirigente dell’USR Lazio, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Roma, al fine dell’assegnazione delle proposte di assunzione con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche oppure fino al 31 agosto 2021, ha convocato gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali di supplenza del personale docente della scuola secondaria di II grado inserito nelle GPS della provincia di Roma, **nella parte in cui per la classe di concorso A066 non contemplano il nominativo e/o la posizione della ricorrente**.
- 4) **Di tutti i provvedimenti emanati dal 2 settembre 2020 ad oggi** con cui il Dirigente dell’USR Lazio, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Roma, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza della scuola secondaria II grado **nella parte in cui non contemplano il nominativo della ricorrente nell’elenco degli assunti a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 per la classe di concorso A066**.
- 5) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione della ricorrente, compresi gli atti interni e quindi anche il decreto prot. n. 6175 del 18.08.2020 del Dirigente Scolastico dell’I.T.T. “C. Colombo” di Roma, mai notificato alla ricorrente, e

pubblicato sulla piattaforma *istanze in line* della ricorrente a seguito della presentazione del suo reclamo, e dunque in data 11.09.2020.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

Il sottoscritto procuratore dichiara che il presente giudizio in materia di pubblico impiego e la ricorrente è esente per ragioni reddituali dal pagamento del contributo unificato.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Stralcio graduatoria di istituto pubblicata il 26.11.2015.
1bis) Stralcio graduatoria di istituto triennio 2017/2020.
- 2) O.M. n. 60 del 10.07.2020.
- 3) Domanda di inserimento nelle graduatorie.
- 4) Decreto prot. n. 19374 del 2.09.2020 AT di Roma. Pubblicazione GPS.
- 5) Reclamo presentato dalla ricorrente.
- 6) Decreto prot. n. 19687 del 4.09.2020 AT di Roma.
- 7) Decreto prot. n. 20081 dell'8.09.2020 AT di Roma.
- 8) Decreto prot. n. 6175 del 18.08.2020 del D.S. dell'I.T.T. "C. Colombo" di Roma.
- 9) Secondo reclamo presentato dalla ricorrente.
- 10) Ulteriori reclami inviati dalla ricorrente.
- 11) Decreto dipart. n. 858 del 21.07.2020.
- 12) Domanda di aggiornamento graduatorie di istituto triennio 2017/2020.
12 bis) Domanda scelta delle istituzioni scolastiche triennio 2017/2020.
12 ter) Screenshot situazione graduatorie di istituto triennio 2017/2020.
- 13) Contratto a.s. 2018/2019.
13 bis) Servizio a.s. 2019/2020.
- 14) Decreto prot. n. 17560 del 10.08.2020 AT di Roma.